



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 75/18

ORDINANZA DI PROROGA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO SULLA SS 24 DEL MONGINEVRO PER LAVORI POSA CAVIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Ditta Monaco S.p.A. in data 15.04.2018 prot. 3781, tendente ad ottenere la regolamentazione del traffico sulla Strada Statale 24 per il Monginevro dal Km. 500+200 al Km 55+440 e dal Km 55+680 al Km 56+0,50 per l'esecuzione di lavori consistenti nella posa dei cavi di potenza in corrente continua e degli accessori che costituiscono la tratta italiana di interconnessione HVDC tra Italia e Francia denominata "Piemonte – Savoia";

Vista propria precedente ordinanza n. 16 del 18.04.2018;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

la proroga dell'ordinanza n. 16 del 18.04.2018 sino al 31.12.2018 alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza originaria
- la presente proroga dovrà essere allegata all'ordinanza originaria affinché possa essere esibita in cantiere ad ogni richiesta avanzata dagli organi ed enti preposti alla verifica ed al controllo di Polizia Stradale.

DISPONE

che la presente ordinanza di proroga venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zona interessata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 13 settembre 2018

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it